DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Art. 12

Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire

Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di garantire il controllo di legalita' da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonche' dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, stabilire che l'atto o il contratto avente come finalita' il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonche' qualunque atto avente le medesime finalita', debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;

b) prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegua la nullita' relativa del contratto, nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Versione in vigore dal 14 novembre 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza
Estremi	Legge 19 ottobre 2017, n. 155
Capo	II — Principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-al-governo-per-la-riforma-delle-discipline-della-crisi-di/art-12-garanzie-in-favore-degli-acquirenti-di-immobili-da-costruire

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it